

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		
MATTARELLI ed altri: Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (72);		BOFFARDI INES ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (369);
FIORET ed altri: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (99);		COSTAMAGNA e BODRITO: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 669 (401);
IANNIELLO ed altri: Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (171);		ALFANO ed altri: Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni (506);
CICCARDINI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (221);		LENOCI: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate (667);
		GARGANO: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948 (703);

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1974

	PAG.
MAGGIONI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (732);	
FELICI: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1157);	
FLAMIGNI ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione (1172);	
DE MICHELI VITURI ed altri: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1224);	
RIGHETTI e ORLANDI: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1429);	
BELCI: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1948);	
ALFANO ed altri: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2142);	
LUCCHESI: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (2496) . . .	182
PRESIDENTE	183, 184, 186, 187, 188, 189 190, 191, 192, 193, 195, 197, 198
ALFANO	185, 190, 195
ARTALI	186
DE MEO	192, 193, 194, 197, 198
FLAMIGNI	184, 188, 194, 196
MAGGIONI, <i>Relatore</i>	184, 188
POLI	185, 188, 195, 197, 198
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'inter-</i> <i>terno</i>	184, 187, 188, 189, 190, 191 192, 193, 194, 195, 197, 198
ZAMBERLETTI	186
ZOLLA	192, 193

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
ZAMBERLETTI e ARNAUD: Attribuzione del posto di ispettore sanitario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sede di prima applicazione della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (<i>Modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (455-B)	199
PRESIDENTE	199
BOLDRIN, <i>Relatore</i>	199
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'inter-</i> <i>terno</i>	199
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Senatore TORELLI: Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2220);	
MAGGIONI e MIOTTI CARLI AMALIA: Modifica alla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (731)	199
PRESIDENTE	199, 200
ARTALI, <i>Relatore</i>	199
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	201

La seduta comincia alle 9,50.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge: Mattarelli ed altri: Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (72); Fioret ed altri: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (99); Ianniello ed altri: Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (171); Ciccardini ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze

armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (221); Boffardi Ines ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (369); Costamagna e Bodrito: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 669 (401); Alfano ed altri: Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni (506); Lenoci: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate (667); Gargano: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948 (703); Maggioni ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (732); Felici: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1157); Flamigni ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione (1172); de Michieli Vitturi ed altri: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1224); Righetti e Orlandi: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1429); Belci: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza istituiti con legge 22 di-

cembre 1960, n. 1600 (1948); Alfano ed altri: Modifiche alla legge 13 novembre 1966, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2142); Lucchesi: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (2496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Mattarelli, Berloff, Boldrin, Tesini, Sabbatini Meucci, Miotti Carli Amalia, Fusaro, Canestrari, Fabbri, Tantalò, de Meo, Beccaria, Calvetti, Zamberletti, Isgrò, Cattaneo Petrini Giannina, Villa, Di Giannantonio: « Disposizione a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »; Fioret, Marocco, Pisoni, Bressani e Giordano: « Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 »; Ianniello, Gava, Allocca, Barba, Barbi, Cortese, Lobianco, Patriarca, Piscicchio, Riccio Stefano, Caldoro e Ciampaglia: « Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »; Ciccardini, Miotti Carli Amalia, Boffardi Ines, Sisto, Botta, Fioret, Cocco Maria, Stella, Lucchesi, Arnaud e Fusaro: « Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 »; Boffardi Ines, Miotti Carli Amalia, Sisto, Botta, Fioret, Cocco Maria, Lucchesi, Stella, Arnaud, Fusaro e Ciccardini: « Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle Forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 »; Costamagna e Bodrito: « Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699 »; Alfano, Franchi, de Michieli Vitturi e Cotecchia: « Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni »; Lenoci: « Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate »; Gargano: « Norme integrative della legge 14

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1974

febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948 »; Maggioni, Miotti Carli Amalia, Boffardi Ines, Sisto, Botta, Fioret, Cocco Maria, Lucchesi, Stella, Arnaud, Fusaro e Ciccardini: « Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 »; Felici: « Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »; Flamigni, Boldrini, Tortorella Aldo, Malagugini, Seroni Fabbri Adriana, Donelli, Lodi Faustini Fustini Adriana, De Sabbata, Menichino, Dulbecco, Mendola Giuseppa, Tripodi Girolamo, Iperico, Lavagnoli e Faenzi: « Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione »; de Michieli Vitturi: « Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore »; Righetti e Orlandi: « Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore »; Belci: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del corpo della guardia di finanza istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 »; Alfano, Franchi, Niccolai Giuseppe, Calabrò, Cotecchia, Saccucci, Rauti, de Michieli Vitturi: « Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »; Lucchesi: « Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 ».

L'onorevole Maggioni ha facoltà di svolgere la relazione.

MAGGIONI, *Relatore*. Già nella seduta del 28 novembre 1973 ho svolto la mia relazione, in sede referente, sul testo unificato dei provvedimenti al nostro esame predisposto dall'apposito comitato ristretto. In

quella seduta il Governo si era riservato di esprimere la propria posizione, dopo la espressione al parere da parte della V Commissione bilancio. Questo parere è giunto ed è favorevole e a me non resta che augurarmi che il Governo sia disposto alla continuazione dell'esame di questo testo unificato sul quale finora si è manifestato in generale consenso della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere della Commissione bilancio si riferisce ad una previsione di spesa valutata in quella sede nell'ordine di circa 100 milioni annui. Sulla base invece dei calcoli, diligentemente approntati dagli uffici competenti del Ministero dell'interno la spesa annuale derivante dalla applicazione del testo unificato predisposto dall'apposito comitato ristretto e fatto proprio. Dalla commissione in sede referente è valutata nella cifra di 1.200 milioni. Inoltre, come i componenti la Commissione fanno, nel testo elaborato dal comitato ristretto è stato inserito un articolo aggiuntivo, formulato su proposta del Governo, che comporta una maggiore spesa di altri 600 milioni; sicché mentre noi ci premuriamo di dire che non insistiamo sull'emendamento da noi proposto per lo sblocco dei posti di ufficiali subalterno, che pur ritenevamo necessario, ritengo necessario richiedere di nuovo il parere della V Commissione bilancio sulla base delle specificazioni che gli uffici del nostro Ministero hanno approntato in relazione alla maggiore spesa richiesta. Mentre infatti per una spesa intorno ai 100 milioni si sarebbe potuto far fronte, attraverso una serie di tagli, con i mezzi ordinari del Ministero dell'interno così come previsto dall'articolo 9 del testo unificato, per la maggiore spesa che risulta in base alle indicazioni che ho fornito, non vi è alcuna possibilità di farvi fronte se non con ulteriori stanziamenti.

FLAMIGNI. Ci sorprende questa comunicazione del Governo perché è dal febbraio 1971 che discutiamo di questi provvedimenti; anzi allora si intendeva prendere delle decisioni che senza alcun dubbio riguardavano un numero di personale più ampio di quello che viene ad essere ora soddisfatto con il testo unificato al nostro esame; e mai, dico mai, il Governo ha predisposto dei conti così analitici come li ha fatti nel febbraio 1974. E la

prima volta che sentiamo parlare di una spesa di questa entità, e mi meraviglia che le osservazioni in merito all'errore di calcolo che sarebbe stato commesso dalla V Commissione bilancio non siano state rilevate in quella sede. Eppure il Governo non ha cercato di contestare in quella sede la valutazione della Commissione bilancio. Chiedo quindi come si sia arrivati alla cifra di 1 miliardo e 200 milioni; non vorrei che ci fosse un altro espediente fra i tanti usati in passato per affossare o ritardare l'approvazione di questi provvedimenti di cui ricordo il lungo iter, la discussione per mesi e mesi in seno al Comitato ristretto dove la presenza del Governo è stata quanto meno negligente. È opportuno procedere al calcolo analitico; ma il Governo dovrà dirci come mai si lasciano trascorrere circa 3 anni — e vuole il caso che l'interlocutore principale da parte del Governo nel trattare questi provvedimenti sia stato quasi sempre il sottosegretario Pucci — senza che mai si sia parlato di questa cifra.

Vi sono poi degli articoli, come quello relativo ai capitani, che non comportano alcuna spesa, perché mi risulta che queste persone sono state promosse al grado di maggiore per anzianità; inoltre mi risulta che i provvedimenti riguardano in totale un numero di persone limitato: 89 persone al massimo. Lo stesso penso che sia per i benefici agli ex-partigiani, a meno che tutti gli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza siano stati insigniti del nastrino di partecipanti alla guerra di liberazione.

Sono quindi perplesso di fronte alle dichiarazioni del Governo; ho contestato a più riprese che questa vicenda si trascini per le lunghe in modo davvero indecoroso, perché alcuni alti funzionari del Ministero per partito preso ingannano anche i loro superiori e persino il ministro al fine di evitare l'approvazione. Ho una prova della mancata loro lealtà; durante la discussione del bilancio ho avuto occasione di domandare dei dati che l'onorevole Zolla richieste al Ministero in qualità di relatore: ad esempio, ho chiesto di conoscere lo stanziamento per la spesa dell'arma dei carabinieri distinta da quella per la pubblica sicurezza. Il funzionario ha risposto che non si poteva rispondere perché i due stanziamenti non risultano distinti. Invece ho trovato una circolare ministeriale sullo stato di previsione della spesa in cui vi sono conteggi distinti: il funzionario in questione pertanto non avrebbe dovuto fare altro che prendere i dati da quella stessa circolare.

Non può essere questa la collaborazione che presta un funzionario del Ministero al Parlamento, soprattutto quando il Parlamento vuole esercitare i suoi diritti di sindacato e di controllo così come la Costituzione prescrive.

Ho accennato a questo caso tipico perché credo sia indecoroso quanto è avvenuto. Concludo quindi esprimendo il sentimento della protesta di fronte al lungo ingiustificato iter di questo provvedimento che avrebbe dovuto essere approvato già da tempo.

ALFANO. Vorrei richiamare l'attenzione del sottosegretario sul fatto innanzi tutto che questo problema lo stiamo trattando fin dal 1968. Vi sono state a questo proposito riunioni di commissione plenaria e riunioni a livello di comitato ristretto, cui ha sempre partecipato il rappresentante del Governo, a volte nella persona dell'onorevole Sarti, a volte dell'onorevole Pucci. Non posso che essere pertanto profondamente deluso per le sue parole, che offendono la dignità del Parlamento. Mi permetto di far osservare a lei e al collega che mi ha preceduto che a me non interessa tanto il numero dei beneficiari quanto evidenziare l'aspetto ipocrita del Governo che stamattina ci viene a dire che, in difformità a quanto deliberato dalla Commissione bilancio, la spesa prevista non è di 100 milioni, ma di 1.200 milioni. In realtà la disponibilità di spesa esiste nei vari capitoli del Ministero dell'interno, ma evidentemente manca la volontà politica, manca la volontà umana e sociale di venire incontro alle giuste aspettative degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

POLI. Sono rimasto profondamente addolorato per le dichiarazioni che il sottosegretario Pucci ha fatto stamani qui in Commissione. Sono addolorato anche perché abbiamo lavorato attorno a questo complesso di norme per un lunghissimo periodo di tempo, un anno e mezzo, predisponendo vari schemi e cercando in tutti i modi di trovare una soluzione, sempre consenziente il Governo. L'onorevole Pucci, che ha seguito i lavori del comitato ristretto, deve darcene atto, come del resto diamo atto a lui dell'apporto costruttivo che ha fornito per cercare di trovare una soluzione. Comprendo la posizione ingrata in cui egli oggi si trova, nel sostenere una tesi che personalmente credo che non condivida, ma che deve accettare per le sue funzioni di Governo.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1974

Questo progetto di legge si può ormai dire che ha trovato un consenso quasi unanime del comitato ristretto ed una certa unanimità anche in Commissione. Si fa l'osservazione della spesa rilevante: ebbene, vorrei richiamare le espressioni del ministro dell'interno in occasione della discussione sul bilancio quando ha chiesto a tutte le forze politiche di rendersi conto dello stato di disagio di questo corpo, per istituto costretto a prestazioni che sono al di là di norme ormai accettate per tutti gli impiegati e dipendenti statali e che ha bisogno perciò di essere tutelato dalle forze politiche e sostenuto moralmente e politicamente per svolgere la sua azione. Aggiungeva che si trattava di un corpo che non può essere considerato alla stregua di altri lavoratori per i quali si può prevedere un'azione sindacale, perché questo per la polizia non si può neppure ipotizzare.

L'onorevole Flamigni ha rilevato che la questione si discute dal 1971; io vorrei dire dal 1968 per cui, una volta raggiunta una conclusione logica, spontaneamente emersa, vorrei pregare il Ministero di rivedere la sua posizione tanto negativa per condurre in porto questo provvedimento che non può attendere oltre.

L'episodio citato dall'onorevole Flamigni è sconcertante ed è necessario che lei, onorevole sottosegretario, compia una inchiesta: non è possibile che un parlamentare che chiede notizie riceva risposte che sono il contrario della verità. Se noi tacessimo su questo punto verremmo meno alla nostra funzione.

Abbiamo sempre parlato di una spesa di 600 o 700 milioni, ma in realtà, onorevole Pucci, lei ritiene che se la spesa fosse di 1 miliardo e 200 milioni, per sanare una questione tanto importante discussa fin dal 1968, sarebbe da considerare eccessiva? Sarebbe comunque gravissimo errore sospendere la discussione con queste dichiarazioni; al massimo possiamo rinviare il testo unificato alla V Commissione bilancio per la emissione di un nuovo parere sulla spesa di 600 milioni, perché la precedente valutazione di 100 milioni la riteniamo insufficiente.

ZAMBERLETTI. Su questo pacchetto di provvedimenti la Commissione ha lavorato a lungo e attentamente rendendosi conto dello stato di attesa di alcuni uomini che hanno servito diligentemente nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato preparato e valutato per la copertura dalla V Commissione bilancio, e oggi il sot-

tosegretario viene a riferirci che quella Commissione ha commesso un macroscopico errore di valutazione. A questo punto l'unica cosa da fare non è rinviare al comitato ristretto che ha già lavorato, ma chiedere alla V Commissione bilancio di renderci entro 8 giorni un nuovo parere, rendendosi conto dell'attesa degli interessati a sostenere una situazione anomala. Propongo pertanto di rinviare il testo unificato alla V Commissione predisponendo la discussione fin da ora per la settimana prossima e sollecitando nel contempo il Governo e la V Commissione bilancio di risolvere in via definitiva tutti i problemi relativi alla copertura.

Non possiamo rimettere tutto nel cassetto sulla base di una valutazione della V Commissione bilancio, difforme da quello del Governo, né è accettabile che oggi ci si debba trovare a discutere di questioni esulanti dalla nostra competenza. E non si tratta certo di un errore da poco! Chiediamo quindi la collaborazione del Ministero perché si esca da questa situazione, ma non ci si può chiedere di cessare di legiferare sull'argomento.

ARTALI. Non ho bisogno di aggiungere particolari considerazioni oltre quelle già emerse sulla nuova situazione che si è creata e sulla sua inaccettabilità. Ritengo che ci troviamo di fronte ad una grave sottovalutazione da parte del Governo di questi provvedimenti e delle conseguenze di un atteggiamento dilatorio che ha poi ripercussioni profonde in un settore delicato come quello della pubblica sicurezza perché colpisce persone anziane creando così una situazione di disagio nonché l'impressione che vi sia da parte del Parlamento una incapacità ad affrontare alcune questioni. Vi è anche la sottovalutazione del rischio che questo modo di procedere crea difficoltà di rapporti tra esecutivo e Parlamento su questa materia che è difficile e spinosa, senza bisogno di sottolineare i casi di cui ha parlato il collega Flamigni. Non è accettabile che il Parlamento venga sostanzialmente sottratta la possibilità di legiferare in questa materia a causa anche delle informazioni contrastanti che ci vengono date di settimana in settimana e che richiedono nuove valutazioni.

Pur rendendomi conto delle considerazioni del Governo circa la copertura, credo dobbiamo compiere sforzi decisi per trovare una soluzione positiva. In questo spirito posso accettare il rinvio del provvedimento alla Commissione bilancio, a due condizioni: con l'impegno a mantenere la sede legislativa

e con l'impegno che il rinvio alla Commissione bilancio non venga considerato come occasione di dilazione e insabbiamento. Vi deve essere un impegno formale del Governo, se la copertura non è corretta, a trovarne un'altra e rapidamente per non trovarci di fronte ad un atteggiamento che finisce per impedirci di legiferare.

PRESIDENTE. Sulla base delle esigenze prospettate dai commissari ritengo che si possa proseguire nella discussione disponendo il Governo degli strumenti necessari per fare valere le proprie argomentazioni. Eventualmente si potrebbe interrompere la discussione al momento di discutere l'articolo concernente la copertura finanziaria per avere su di esso un nuovo parere della Commissione bilancio. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PUCCI, Sottosegretario di Stato per l'interno. La determinazione del presidente di proseguire nella discussione mi trova pienamente consenziente, anche perché, a parte le considerazioni di ordine generale riferite soltanto alla copertura, devo avanzare alcune proposte di modifica di varie norme contenute nell'articolato preparato dal Comitato ristretto in sede referente non solo e non tanto in relazione alla spesa, ma anche in relazione ad altre esigenze di carattere obiettivo che mi riservo di illustrare caso per caso.

Vorrei inoltre dare alcuni chiarimenti in relazione alle preoccupazioni espresse dai commissari, anche per sottolineare l'incongruità di alcuni atteggiamenti.

Invero la portata del provvedimento si è andata gradualmente estendendo. Dall'iniziale finalità della Commissione di limitare il provvedimento solo ai 21 capitani che aspettavano la promozione, si è poi gradualmente, in sede di Comitato ristretto, affrontando il problema in una prospettiva più ampia anche perché continuavano a pervenire al Comitato e ai vari membri della Commissione le più varie richieste da ogni parte. Quindi la completa visione dei risultati del lavoro del Comitato ristretto si è potuta avere solo in questi ultimi tempi. La V Commissione bilancio, quando fu investita del parere, ebbe dal suo relatore l'indicazione di 100 milioni circa di spesa, mentre dall'intervento dell'onorevole Poli ho appreso che il Comitato ristretto era a conoscenza che la spesa si sarebbe aggirata sui 600 milioni. Di fronte ad

una richiesta di rinvio presentata alla V Commissione bilancio, dal sottosegretario al tesoro, la Commissione non ha ritenuto di accettarla e ha espresso il parere tenendo conto della spesa di 100 milioni.

Vorrei aggiungere che non mi risulta - le indicazioni che mi sono state date saranno oggetto di una mia diretta indagine - che gli uffici del Ministero diano informazioni non esatte. Prego comunque i componenti la Commissione, ove dovessero avere bisogno di informazioni, di chiederle direttamente a me o al ministro perché esse possano essere fornite in modo responsabile e preciso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato adottato dalla Commissione in sede referente nella seduta del 28 novembre 1973 e sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole in data 12 dicembre 1973. Poiché sono stati presentati vari emendamenti a quasi tutti gli articoli del testo unificato, e poiché gli emendamenti presentati sono rilevanti sotto l'aspetto finanziario ed altresì incidenti anche su articoli del testo al quale non si riferiscono direttamente propongo di procedere alla votazione in linea di principio anche dei vari articoli oltreché degli emendamenti in modo da inviare alla Commissione bilancio, per una migliore comprensione, la nuova formulazione del testo che emergerà dalle votazioni.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del primo articolo del testo unificato:

ART. 1.

Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilito dalla legge 29 marzo 1956, n. 288, e riportato nella tabella 1 allegata alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati, con decorrenza 1° gennaio 1971, in 200 e 100.

PUCCI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Osservo solo che la spesa prevista per

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1974

l'applicazione di questi articoli è di lire 34 milioni 431.450 lire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Gli ufficiali ed i sottufficiali dei ruoli ordinari raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio e divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti dopo l'entrata in vigore delle leggi 13 dicembre 1965-1966 e 30 dicembre 1966, numero 1116, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano conseguito alcuna promozione successivamente all'approvazione delle leggi predette, sono valutati per l'avanzamento di grado superiore e se giudicati idonei sono promossi dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 saranno colpiti dai limiti di età e che diverranno permanentemente inabili al servizio o che saranno deceduti, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od una anzianità complessiva di servizio non inferiore a 30 anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai tenenti colonnelli cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1971.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per il primo comma nessuna osservazione.

Per il secondo comma è necessario che l'anzianità di servizio, per la valutazione, si riferisca al solo servizio prestato « da ufficiale »; pertanto prima della dizione « non

inferiore a 30 anni » propongo che sia inserita la dizione « da ufficiale ».

Inoltre sempre al secondo comma propongo che la dizione « saranno colpiti dai limiti di età » sia sostituita dalla dizione « cesseranno dal servizio per qualsiasi causa ». Tale modifica è indispensabile per adeguare la norma di cui trattasi, relativa al personale del ruolo ordinario, con la norma contenuta al successivo articolo 5, relativa al personale del ruolo separato e limitato, che può essere accolta solo congiuntamente alla suddetta modifica.

Comunque, tenuto conto anche delle osservazioni del Ministero del tesoro, deve rilevarsi che la normativa di cui al secondo e terzo comma appare in contrasto con i principi enunciati dall'ancora recente legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente l'estensione delle norme sulla « dirigenza » agli ufficiali delle forze armate e dei corpo di polizia.

PRESIDENTE. Il Governo pertanto ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, prima delle parole: « non inferiore a 30 anni », *inserire le parole:* « da ufficiale »;

Al secondo comma, sostituire la dizione: « saranno colpiti dai limiti di età », *con la seguente:* « cesseranno dal servizio per qualsiasi causa ».

MAGGIONI, *Relatore*. Ho qualche perplessità sul primo emendamento presentato dal Governo perché questo argomento è stato già ampiamente dibattuto con la conclusione che proprio il riconoscimento del servizio prestato solamente come ufficiale crea ulteriori ingiustizie.

POLI. Mi dichiaro contrario al primo emendamento del Governo per i motivi detti dal relatore.

FLAMIGNI. Sono contrario alla proposta del Governo di inserire la dizione « da ufficiale », per una ragione ben precisa che vorrei far presente ai colleghi che non hanno seguito i lavori del Comitato ristretto. Non inserendo la dizione « da ufficiale » si può comprendere nei benefici anche un numero ristretto di ufficiali provenienti dalla categoria dei sottufficiali. Si tenga poi presente che nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza le mansioni dei sottufficiali sono a volte

di maggiore responsabilità e impegno di quelle degli ufficiali. Molte volte i sottufficiali attendono a responsabilità analoghe a quelle dei tenenti o addirittura dei capitani, per cui sarebbe veramente ingiusto fare questa discriminazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal Governo di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dal Governo, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 2 che a seguito della modifica testé apportata risulta così formulato:

ART. 2.

Gli ufficiali ed i sottufficiali dei ruoli ordinari raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti dopo l'entrata in vigore delle leggi 13 dicembre 1965, n. 1366, e 20 dicembre 1966, n. 1116, e prima della entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano conseguito alcuna promozione successivamente alla approvazione delle leggi predette, sono valutati per l'avanzamento al grado superiore e se giudicati idonei sono promossi dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età o del giudizio di premanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa e che diverranno permanentemente inabili al servizio o che saranno deceduti, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od una anzianità complessiva di servizio non inferiore a 30 anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai tenenti colonnelli cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1971.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, è riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, attribuendo ad essi, in deroga all'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 408, la promozione al grado di maggiore con effetto dal compimento di sette anni di anzianità di grado da capitano e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1956.

Le promozioni saranno conferite dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio fermo restando i limiti di età del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera.

I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma, sono attribuiti a richiesta degli interessati.

I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, conseguono l'avanzamento al grado di tenente colonnello dopo che siano stati promossi i pari grado del ruolo ordinario aventi uguale anzianità. Se dichiarati idonei, vengono promossi con decorrenza dal giorno seguente a quello in cui sono stati promossi i predetti pari grado.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda il primo, il secondo e il terzo comma, trattandosi di ricostruzione di carriera operante all'atto della cessazione dal servizio, non nsì muovono osservazioni.

Dopo il quarto comma, invece, propongo di inserire, al fine di non creare sperequazioni con gli ufficiali del ruolo ordinario che valutati o iscritti in quadro prima degli ufficiali del ruolo separato e limitato sono stati

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1974

promossi, per effetto della legge sull'avanzamento, con anzianità 31 dicembre 1968, il seguente comma: « Nella prima applicazione della norma di cui al precedente comma, i maggiori del ruolo separato e limitato conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che sia stato promosso l'ultimo dei pari grado del ruolo ordinario iscritto nel quadro d'avanzamento a maggiore nell'anno 1968 ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato pertanto il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« Nella prima applicazione della norma di cui al precedente comma, i maggiori del ruolo separato e limitato conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che sia stato promosso l'ultimo dei parigrado del ruolo ordinario iscritto nel quadro di avanzamento a maggiore nell'anno 1968 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

ART. 3.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, è riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, attribuendo ad essi, in deroga all'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 408, la promozione al grado di maggiore con effetto dal compimento di sette anni di anzianità di grado da capitano e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1956.

Le promozioni saranno conferite dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio fermo restando i limiti di età del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera.

I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma, sono attribuiti a richiesta degli interessati.

I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, conseguono l'avanzamento al grado di tenente colonnello dopo che siano stati promossi i pari grado del ruolo ordinario aventi uguale

anzianità. Se dichiarati idonei, vengono promossi con decorrenza dal giorno seguente a quello in cui sono stati promossi i predetti pari grado.

Nella prima applicazione della norma di cui al precedente comma, i maggiori del ruolo separato e limitato conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che sia stato promosso l'ultimo dei pari grado del ruolo ordinario iscritto nel quadro d'avanzamento a maggiore nell'anno 1968.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

ALFANO. Vorrei essere informato circa la spesa che comporta questo articolo.

PUCCI, Sottosegretario di Stato per l'interno. La spesa è di 110 milioni, cioè la differenza di trattamento tra il grado di maggiore a quello di tenente colonnello per 224 unità.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971 i quali non possono conseguire l'avanzamento al grado di tenente colonnello ai sensi del precedente articolo 3 perché raggiunti dal limite di età o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che saranno deceduti, ove posseggano un'anzianità complessiva di servizio di 30 anni, compresa quella prestata nelle Armi o Corpi di provenienza, sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del giudizio di idoneità o del decesso.

Se raggiungono il grado di tenente colonnello, conseguono il diritto al trattamento economico di quiescenza del grado di colonnello.

Nei confronti degli ufficiali di cui ai commi precedenti, non si applica la disposizione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1974

maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per il primo comma è necessario che l'anzianità complessiva di servizio per a valutazione si riferisca al solo servizio prestato « da ufficiale ».

Il secondo comma deve essere necessariamente soppresso in quanto la norma consentirebbe due contestuali promozioni del tutto inammissibili.

Per conseguenza deve pure essere soppresso il terzo comma, che si giustifica solo in presenza del precedente.

Inoltre, tenuto conto anche delle osservazioni del Ministero del tesoro, deve rilevarsi che la normativa di cui al secondo comma appare in contrasto con i principi enunciati dall'ancor recente legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente l'estensione delle norme sulla « dirigenza » agli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti. Al primo comma:

Inserire la dizione: « da ufficiale », prima delle parole: « di 30 anni »; dopo la parola: « ruolo », aggiungere: « ordinario »;

Sopprimere il secondo comma; sopprimere il terzo comma.

Pongo in votazione il primo emendamento del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo al primo comma presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 4, di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Si intende pertanto soppresso il secondo comma dell'articolo 4.

Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma dell'articolo 4, di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Si intende pertanto soppresso il terzo comma dell'articolo 4.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 4 che in seguito alle modifiche dianzi approvate risulta così formulato:

ART. 4.

Gli ufficiali del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario, o separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971 i quali non possono conseguire l'avanzamento al grado di tenente colonnello ai sensi del precedente articolo 3 perché raggiunti dal limite di età o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che saranno deceduti, ove posseggano un'anzianità complessiva di servizio di 30 anni, compresa quella prestata nelle armi o corpi di provenienza, sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del giudizio di inidoneità o del decesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

I tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, i quali abbiano maturato una anzianità di grado o di servizio pari a quella dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario, di cui al secondo comma dell'articolo 2, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono valutati per l'avanzamento a colonnello in conformità ai criteri ed alle modalità fissati per gli ufficiali del ruolo ordinario, prescindendo, fino al 31 dicembre 1976, dal possesso del requisito del comando.

La promozione è conferita con effetto dal giorno precedente a quello del collocamento in congedo, fermo restando il limite di età del grado precedentemente rivestito.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche agli ufficiali cessati dal servizio dal 1° gennaio 1971. Nei confronti degli ufficiali di cui ai commi precedenti, non si applica la disposizione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336,

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1974

estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese agli ufficiali iscritti con il grado di capitano nel ruolo separato e limitato, già mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Gli ufficiali predetti, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che siano stati promossi i pari grado di ruolo ordinario aventi uguale anzianità.

Se dichiarati idonei, vengono promossi con decorrenza dal giorno seguente a quello in cui sono stati promossi i predetti pari grado.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione e la promozione.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Fermo restando il primo comma, propongo che i successivi secondo e terzo comma siano sostituiti con il seguente: « Le promozioni al grado di maggiore conferite in applicazione del precedente comma avranno effetto da data non anteriore al 1° gennaio 1971 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Flamigni ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « 1° gennaio 1971 », aggiungere le parole: « ricostruita la carriera ».

Gli onorevoli Zolla, Cassanmagnago e Zamberletti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese agli ufficiali iscritti con il grado di capitano nel ruolo separato e limitato, già mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Le promozioni al grado di maggiore conferite in applicazione del precedente comma avranno effetto da data non anteriore al 1° gennaio 1971. ».

ZOLLA. Ho proposto questo testo perché il secondo comma, nella formulazione del comitato ristretto, non prevedeva una ricostruzione di carriera dei capitani che sono stabilizzati ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, che ne bloccava però la promozione; cioè le promozioni vengono bloccate non essendo stati promossi i pari grado del ruolo ordinario. La dizione « ricostruita la carriera » proposto dall'onorevole Flamigni è una dizione che a mio avviso non è sufficientemente esplicativa, mentre il testo da me proposto prevede sia la ricostruzione di carriera sia il poter procedere nella carriera indipendentemente dagli ufficiali del ruolo ordinario; è una dizione quindi più vasta e anche più semplice.

Per fare un esempio, vi sono capitani mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 699 del 1956 che non hanno avuti i benefici di carriera di ufficiali meno anziani mantenuti in servizio con leggi speciali, così che mentre questi hanno oggi il grado di maggiore, quelli sono oggi ancora capitani.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole de Meo che partecipa alla seduta, a sua richiesta, senza voto deliberativo.

DE MEO. Il testo unificato dà garanzie per alcune perplessità da lei manifestate. Innanzitutto le vorrei dire che la tecnica seguita è che quando si fa la ricostruzione si riprende in esame tutta la situazione.

Desidero poi ricordare che abbiamo stabilito negli articoli precedenti che il ruolo limitato deve essere promosso dopo il ruolo ordinario e che non costituisce ostacolo alla promozione il fatto che nel ruolo ordinario qualcuno non sia stato promosso.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo grado ed il terzo comma con il seguente:

« Le promozioni al grado di maggiore conferite in applicazione del precedente comma avranno effetto da data non anteriore al 1° gennaio 1971 ».

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1974

L'onorevole de Meo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

DE MEO. Il discorso fatto per ristabilire l'equilibrio fra diverse leggi e trattamenti così è frustrato attraverso la posizione di un termine di decorrenza per la promozione a maggiore da parte del Governo.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si determinerebbe una posizione sfavorevole per gli ufficiali del ruolo ordinario perché la genesi della legge è tale che dopo aver concesso alcune agevolazioni a ufficiali del ruolo separato e limitato in virtù delle quali questi ufficiali hanno raggiunto certi gradi prima dei colleghi del ruolo ordinario, gli ufficiali del ruolo limitato si trovano oggi in condizione di scavalcare i colleghi del ruolo ordinario ed il Governo vuole evitare ripercussioni negative.

ZOLLA. Vorrei dire al sottosegretario, per tranquillizzarlo, che attualmente la maggior parte dei capitani del ruolo ordinario provengono dal ruolo dei sottufficiali e il più anziano è iscritto a ruolo dal 1960, mentre gli ufficiali del ruolo speciale hanno un'anzianità risalente al 1953. Non vi è quindi pericolo di scavalcamenti, perché gli ufficiali del ruolo limitato arrivano al massimo al grado di tenente colonnello mentre gli altri possono diventare generali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'onorevole Zolla.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo al secondo e terzo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Flaminio al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma, di cui l'onorevole de Meo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Si intende pertanto soppresso il terzo comma dell'articolo 6.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 6 che in seguito alle modifiche dianzi approvate risulta così formulato:

ART. 6.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese agli ufficiali iscritti con il grado di capitano nel ruolo separato e limitato, già mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Gli ufficiali predetti, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, ricostruita la carriera conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che siano stati promossi i pari grado di ruolo ordinario aventi uguale anzianità.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

Ai militari di pubblica sicurezza di ogni grado, partigiani combattenti della guerra di liberazione, sono estese le disposizioni contenute nelle leggi 27 febbraio 1963, n. 225 e 23 gennaio 1968, n. 22.

Ai militari di pubblica sicurezza partigiani e combattenti della guerra di liberazione è riconosciuto titolo per la conseguente ricostruzione di carriera:

a) l'anzianità di grado posseduta nei ruoli del servizio permanente effettivo della forza armata di provenienza o nei ruoli dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, per gli ufficiali reclutati in virtù della legge 26 gennaio 1942, n. 39;

b) l'anzianità di grado con cui vennero iscritti in ruolo riferita alla data di assunzione in servizio ausiliario di polizia nei reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie reclutati in virtù dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 e 10 luglio 1947, n. 687.

Per effetto di tale riconoscimento, il personale interessato ha diritto alla ricostruzione di carriera prevista dalle leggi indicate al primo comma, in base al periodo minimo di permanenza nel grado, secondo le leggi vigenti

alla data in cui avviene la ricostruzione di ciascun grado. Le promozioni conferite saranno considerate in eccedenza a quelle già disposte.

Per il proseguimento della carriera, il personale di cui al primo comma, del presente articolo, è collocato in soprannumero del ruolo ordinario e del ruolo degli ufficiali medici non può superare ogni anno il numero delle promozioni stabilite secondo le vigenti disposizioni e comunque in ciascun grado gerarchico non può essere inferiore ad un posto all'anno.

Gli ufficiali che conseguono la promozione ai sensi dei precedenti commi, solo a loro domanda, possono essere collocati a disposizione.

L'onorevole de Meo ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera a) dopo n. 39, aggiungere: anche se non in possesso della qualifica di partigiani combattenti della guerra di liberazione ».

DE MEO. Dal 1958, anche con disegni di legge governativi, si voleva riparare ad un errore commesso a suo tempo in buona fede dall'amministrazione quando fece l'arruolamento e non permise il riconoscimento dell'anzianità di carriera maturata con il servizio prestato in altre armi. Vi sono inoltre partigiani combattenti già in pensione, 7 o 8 persone, e bisogna altresì specificarlo.

FLAMIGNI. Sono favorevole a questo emendamento. Anzi ricordo che nella discussione cui ho partecipato per la stesura dell'articolo era questa l'interpretazione che si voleva dare al secondo comma, lettera a).

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Debbo esprimere il mio dissenso sull'intera formulazione dell'articolo per una ragione di ordine obbiettivo. Il provvedimento così come viene proposto porterebbe alla ricostruzione di carriera, a distanza di 26 anni, di un notevole numero di ufficiali e si otterrebbe così un aumento di circa 150 generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con alcuni richiami in servizio di ufficiali, che a seguito dei limiti di età stabiliti per i vari gradi, sono già in pensione. Tutto questo determinerebbe una serie di inconvenienti ed ecco perché il Governo propone che il provvedimento di ricostruzione di carriera avvenga contestualmente al collocamento in pensione.

DE MEO. Già nella scorsa legislatura concordammo che non potevamo arrivare ad una pletera di generali con ricostruzione di carriera, ma che si doveva assicurare una posizione di quiescenza quale sarebbe stata maturata se tutto fosse stato normalmente eseguito.

Con il testo al nostro esame non mi sembra che si possano realizzare le preoccupazioni espresse dal Governo.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Prego gli onorevoli commissari di considerare che se l'articolo venisse approvato senza modificazioni, il Governo si riserverebbe di chiedere la rimessione in Aula del testo di legge in esame. Sulla base dell'esame delle varie posizioni di carriera degli interessati, il Ministero ritiene che l'approvazione dell'articolo 7 così come viene proposto porterebbe all'aumento di circa 150 generali, e al richiamo in servizio anche di alcuni tenenti colonnelli, già collocati in congedo. Quindi, a parte le riserve governative sulla dimensione della spesa prevista, circa la quale dovrà essere sentito il parere della V Commissione bilancio, una norma del genere non può trovare accoglimento da parte del Governo in questa sede.

FLAMIGNI. Io penso che noi ci troviamo qui dinanzi ad un eclatante esempio di una posizione di pregiudizio e di discriminazione nei confronti dei partigiani. Sfido il sottosegretario, il Ministro, chiunque a trovare nel ruolo di anzianità del corpo delle guardie di pubblica sicurezza 150 partigiani!

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Non sono solo i partigiani...

FLAMIGNI. Certo, se volete ricostruire la carriera a tutti, considerando anche quelli che provengono dall'esercito e da altri corpi, allora può darsi che si creino degli squilibri: ma qui si parla solo di partigiani, e questa proposta riguarda esclusivamente i partigiani, iscritti nei ruoli di anzianità, che sono solo 47. L'approvazione di quest'articolo 7 non causerebbe quindi tutte quelle promozioni che teme l'onorevole Sottosegretario. Il grado di generale, con la ricostruzione della carriera che stiamo effettuando, lo raggiungeranno solo alcuni che oggi sono colonnelli per cui non è giustificata la posizione del Governo. Se vi sono dei dubbi sull'interpretazione da dare all'articolo si può rendere

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1974

più chiaro l'intendimento della Commissione: ma qui, come ripeto, si parla chiaramente di « partigiani ». E ricordo che delle 47 persone che ho citato prima, molte sono già in pensione. Io invito quindi l'onorevole Sottosegretario a richiedere ai funzionari del suo Ministero una valutazione obiettiva della situazione.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A questo punto, poiché i dati che qui mi vengono forniti sono diversi da quelli che io ho a disposizione, non mi resta che chiedere alla Commissione una brevissima sospensione della seduta, in modo da verificare presso i miei uffici l'esatto numero di coloro che beneficranno dell'articolo in discussione.

POLI. Intervendo sulla proposta di sospensione testé formulata dall'onorevole Sottosegretario, devo dire innanzitutto che mi rendo conto delle preoccupazioni del Governo a proposito dei pericoli che possono esservi in una norma come quella che ci accingiamo a votare. Credo però che non possiamo ignorare le attese dei partigiani e dei combattenti nella guerra di liberazione, e che quindi si debba insistere sul testo dell'articolo 7, assicurando nel contempo che non si verificheranno casi di richiamo in servizio in conseguenza dell'approvazione di questa norma. Il punto da stabilire è proprio questo, perché il problema dei generali si presenterebbe solo nel caso in cui vi fossero dei richiami in servizio. Comunque, possiamo anche sospendere momentaneamente la seduta, e formulare una norma che elimini le preoccupazioni del Governo.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il richiamo in servizio è solo una delle ipotesi: ma l'ipotesi di più vasta dimensione è relativa al numero dei generali cui si perverrebbe in base all'applicazione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per qualche minuto, per consentire al rappresentante del Governo di avere maggiori delucidazioni dal proprio Ministero. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 11,35, è ripresa alle 12.

PRESIDENTE. Proseguiamo nella discussione dell'articolo 7. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

« Agli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza partigiani combattenti della guerra di liberazione, reclutati in virtù dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 e 10 luglio 1947, n. 687, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, è riconosciuto titolo alla ricostruzione di carriera, attribuendo ad essi l'anzianità di grado con cui vennero iscritti in ruolo, riferita alla data di assunzione in servizio ausiliario di polizia nei reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le promozioni saranno conferite dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera.

I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma, sono attribuiti a richiesta degli interessati ».

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Le norme di cui alle leggi 27 febbraio 1963, n. 225 e 23 gennaio 1958, n. 22, sono estese agli ufficiali del soppresso corpo PAI che, prima dell'inquadramento nel corpo delle guardie di P. S. avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore ».

L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Per il personale già collocato in pensione la ricostruzione di carriera avviene senza la riammissione in servizio ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Nell'ultimo comma sopprimere l'inciso: solo a loro domanda.

ALFANO. Illustrerò brevemente l'emendamento che ho presentato affermando subito che anche tale emendamento nasce da una incondizionata solidarietà al complesso dell'articolo 7.

L'unico gruppo di ufficiali proveniente dal disciolto corpo PAI che non ha mai avuto ricostruzione di carriera è costituito dai vincitori del concorso per esami bandito dal Ministero Africa Italiana ed espletato nel giugno del 1940. Detti ufficiali, alla data del 9 marzo 1945 transitarono nel ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, rivestendo ancora il grado di tenente. Essi, invece, avrebbero dovuto già beneficiare della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, che stabiliva, per la durata dello stato di guerra, una permanenza nei gradi ridotta a metà ai fini della progressione di carriera.

Per cause indipendenti dalla volontà degli interessati dette norme non furono mai applicate, cosicché tali ufficiali transitarono, come sopra detto, nel ruolo degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, rivestendo ancora il grado di tenente, mentre per l'applicazione della legge suddetta avrebbero dovuto essere promossi capitani in data 1° dicembre 1944 e successivamente maggiori in data 1° gennaio 1951; tenenti colonnelli in data 1° luglio 1957 ed essere scrutinati a colonnelli in data 16 marzo 1963.

L'amministrazione dell'interno non provide invece alla ricostruzione della loro carriera ignorando la legge 5 aprile 1943, n. 376, che estendeva agli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza i periodi minimi di permanenza nei vari gradi per la durata dello stato di guerra. Nei loro riguardi fu anche disconosciuta la decisione del Consiglio di Stato, sezione IV, del 31 ottobre 1950, n. 560, con la quale veniva precisato: « L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, disponendo che gli appartenenti alla PAI conservassero, in seguito al trasferimento nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza le anzianità maturate, prendendo posto dopo l'ultimo pari grado appartenente alla pubblica sicurezza, va inteso nel senso di un riconoscimento incondizionato alla posizione gerarchica ed alle aspettative di carriera maturate nel ruolo di provenienza; tale riconoscimento riguarda gradi e anzianità maturati anche se non ancora formalmente conseguite ».

Purtroppo lo sviluppo della carriera di questi ufficiali è stato non solo ritardato dalla mancata applicazione delle norme succitate e dalle decisioni del Consiglio di Stato, ma anche dalla sospensione dei concorsi nel grado di maggiore, operata dal ministro dell'interno senza un valido motivo, dall'anno 1950

al 1955. Infine, il gruppo degli ufficiali in parola fu estromesso « per evidente mero errore materiale » (resoconto discussione II Commissione parlamentare della Camera, seduta del 27 febbraio 1963) nella stesura definitiva della legge n. 225 del 27 febbraio 1963 che, come è noto, riconosceva titolo alla ricostruzione di carriera:

a) agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza già appartenenti alla soppressa milizia stradale o alla milizia portuale;

b) agli appuntati e guardie di pubblica sicurezza già appartenente al soppresso corpo PAI.

La proposta di legge n. 581 presentata in data 12 ottobre 1963, dall'onorevole Russo Spena, che si proponeva di ricostruire la carriera agli ufficiali e sottufficiali della PAI esclusi dalla legge n. 225, non fu mai approvata (i sottufficiali peraltro a seguito di ricorso presentato al Consiglio di Stato ottenevano il riconoscimento).

Per eliminare la insanabile sperequazione alcuni senatori, in data 15 dicembre 1965, predisposero il disegno di legge n. 1499 che ha subito la sorte dei precedenti per il parere contrario dell'amministrazione dell'interno. Detta amministrazione giustificò tale atteggiamento ostativo prospettando le lamentele di altri ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, lamentele che sono state ignorate in occasione di altre ricostruzioni di carriera per altri gruppi di ufficiali ex PAI, nonché per gli ufficiali provenienti dalla milizia stradale.

Poiché il testo unificato al nostro esame si propone di sanare tutte le sperequazioni ancora esistenti nel ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza, sarebbe equo comprendere nel provvedimento questi ufficiali ex PAI ancora una volta dimenticati. È bene aggiungere che il gruppo (ridotto ormai a meno di dodici unità) conta ufficiali con oltre 35 anni di servizio, alcuni dei quali hanno patito lunghi anni di prigionia ed altri sono stati decorati al valore per essersi battuti contro i tedeschi nella difesa di Roma.

FLAMIGNI. Eventualmente l'emendamento Alfano dovrebbe essere ampliato e costituire materia di un articolo aggiuntivo. Ma voglio ancora dire che i problemi di questi ufficiali PAI non sono stati esaminati dal comitato ristretto: quindi sarebbe opportuno ritirare l'emendamento e vedere successivamente che cosa si possa fare.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei far presente all'onorevole Alfano che le norme contenute nel testo unificato si riferiscono a determinate categorie, mentre la situazione degli ufficiali PAI non è stata presa in considerazione. Mi trovo quindi nella condizione di non poter esprimere un giudizio.

POLI. Il mio emendamento ha lo scopo di eliminare l'inconveniente al quale ha fatto riferimento anche l'onorevole sottosegretario in quanto elimina la possibilità di ottenere l'avanzamento e nel contempo la riammissione in servizio, impedendo che si verifichino scavalcamenti spiacevoli. Non credo che il mio emendamento abbia bisogno di ulteriori illustrazioni.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io però vorrei esprimere una preoccupazione generale: l'eccessivo ampliamento del numero dei beneficiari di questa legge. E mi pare che gli emendamenti proposti non farebbero altro che aggravare questa preoccupazione. Vorrei quindi pregare l'onorevole de Meo di ritirare il proprio emendamento.

DE MEO. Vorrei ricordare che questi ufficiali erano provenienti da regolari corsi di accademia e che sono stati reclutati con la stessa legge e nello stesso giorno dei partigiani e dei combattenti della libertà. Sarebbe assurdo dare il riconoscimento effettivo a venti e non agli altri sette. È talmente vero questo, che a suo tempo fu presentato addirittura un progetto di legge governativo perché si potesse rimediare a questo errore.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A me non pare che la proposta avanzata dall'onorevole de Meo abbia giustificazione. La ragione per cui la legge riconosce la ricostruzione dell'anzianità per questi ufficiali riguarda i meriti combattentistici acquisiti. Ma il discorso non vale per gli altri. Non si intendono fare discriminazioni, ma c'è una vivissima preoccupazione del Governo per quello che dovrà essere il numero degli ufficiali che beneficeranno di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento de Meo, contrario il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Alfano, contrario il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento parzialmente soppressivo all'ultimo comma presentato dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 7 che, a seguito delle modifiche dianzi approvate, risulta così formulato:

ART. 7.

Ai militari di pubblica sicurezza sicurezza di ogni grado, partigiani combattenti della guerra di liberazione, sono estese le disposizioni contenute nelle leggi 27 febbraio 1963, n. 225 e 23 gennaio 1968, n. 22.

Ai militari di pubblica sicurezza partigiani e combattenti della guerra di liberazione è riconosciuto titolo per la conseguente ricostruzione di carriera:

a) l'anzianità di grado posseduta nei ruoli del servizio permanente effettivo della forza armata di provenienza e, nei ruoli dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, per gli ufficiali reclutati in virtù della legge 26 gennaio 1942, n. 39, anche se non in possesso della qualifica di partigiano combattente della guerra di liberazione;

b) l'anzianità di grado con cui vennero iscritti in ruolo riferita alla data di assunzione in servizio ausiliario di polizia nei reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie reclutati in virtù dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 e 10 luglio 1947, n. 687.

Per effetto di tale riconoscimento, il personale interessato ha diritto alla ricostruzione della carriera prevista dalle leggi indicate al primo comma, in base al periodo minimo di permanenza nel grado, secondo le leggi vigenti alla data in cui avviene la ricostruzione di ciascun grado. Le promozioni conferite saranno considerate in eccedenza a quelle già disposte.

Per il proseguimento della carriera, il personale di cui al primo comma, del presente articolo, è collocato in soprannumero del ruolo ordinario e del ruolo degli ufficiali medici non può superare ogni anno il numero delle promozioni stabilite secondo le vigenti disposizioni e comunque in ciascun grado gerarchico non può essere inferiore ad un posto all'anno.

Gli ufficiali che conseguono la promozione ai sensi dei precedenti commi solo a loro domanda, possono essere collocati a disposizione.

Per il personale già collocato in pensione, la ricostruzione di carriera avviene senza la riammissione in servizio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Le norme di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57, si applicano anche agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza comunque arruolati nel Corpo stesso tra il 1945 ed il 1948, dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le norme di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57, si applicano all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa ed a domanda, anche ai militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, già combattenti della guerra 1940-1945, che si siano arruolati dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane ».

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo propone quest'emendamento perché le promozioni previste sulla base della ricostruzione di carriera porterebbero ad un grave turbamento nell'ordine attuale dei ruoli nel corpo dei sottufficiali, e quindi ad effetti negativi di carattere generale. Il Governo non ha invece nulla in contrario a che tali promozioni si conseguano all'atto del collocamento in pensione. Restano naturalmente ferme le riserve sull'onere comportato da quest'articolo, che ammonterebbe a 315 milioni a carico del fondo pensioni.

DE MEO. Sono favorevole all'emendamento sostitutivo proposto dal Governo, in quanto gli interessati non vengono a perdere nulla, dal punto di vista economico, e la norma viene ad essere più estensiva, anche se, in analogia a quanto stabilito per gli ufficiali, per non sconvolgere l'attuale ordinamento dei ruoli, i benefici vengono riconosciuti all'atto della cessazione dal servizio.

POLI. Io credo che la richiesta formulata dall'onorevole sottosegretario in un certo senso venga a danneggiare di fatto le categorie che furono reclutate nel periodo precedente al 1945-1948. Si tratta quindi di una norma completamente diversa. Eventualmente, quindi, io proporrei che in via subordinata si arrivi ad una formulazione che consenta di raggiungere lo scopo voluto dal Governo ma senza falsare lo spirito della legge. Io proporrei il testo dell'articolo 8 in questo modo: « Le norme di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57, si applicano all'atto del collocamento in pensione, anche agli appuntati del corpo delle guardie di pubblica sicurezza comunque arruolati nel corpo stesso, fra il 1945 ed il 1948, dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane ».

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« Le norme di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57, si applicano all'atto del collocamento in pensione anche agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza comunque arruolati nel corpo stesso tra il 1945 e il 1948, dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane ».

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli interamente sostitutivo dell'articolo 8.

(È respinto).

Conformemente a quanto deliberato all'inizio della discussione degli articoli la

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1974

nuova formulazione del testo unificato sarà inviata alla Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie.

Il seguito della discussione è pertanto rinviata ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Zamberletti e Arnaud: Attribuzione del posto di ispettore sanitario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sede di prima applicazione della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (455-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zamberletti e Arnaud: « Attribuzione del posto di ispettore sanitario nel corpo nazionale dei vigili del fuoco in sede di prima applicazione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 21 febbraio 1971 e successivamente modificata dal Senato nella seduta del 16 maggio 1973.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Boldrin.

BOLDRIN, Relatore. La proposta di legge n. 455-B torna a noi dal Senato con una modifica che è di carattere formale; ne raccomando pertanto l'approvazione agli onorevoli colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

PUCCI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole al testo, così come pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

Nella prima applicazione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il posto di ispettore sanitario dei ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A, lettera C), viene conferito mediante concorso per titoli ed esami riservato ai medici in servizio presso la direzione generale dei ser-

vizi antincendi del Ministero dell'interno ed i comandi provinciali vigili del fuoco, con anzianità superiore ai dieci anni, di età non superiore agli anni quarantacinque.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ARTICOLO UNICO.

Nella prima applicazione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il posto di ispettore sanitario dei ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A, lettera C), viene conferito mediante concorso per titoli ed esami riservato ai medici in servizio presso la direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno ed i comandi provinciali vigili del fuoco, con anzianità superiore ai dieci anni.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge verrà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge senatore Torelli: Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (2220); Maggioni e Miotti Carli Amalia: Modifica alla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (731).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Torelli: « Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 maggio 1973; e dei deputati Maggioni e Miotti Carli Amalia: « Modifica alla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ».

L'onorevole Artali ha facoltà di svolgere la relazione.

ARTALI, Relatore. La proposta di legge sulla modifica della disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande d'iniziativa del senatore Torelli è già stata approvata dal Senato. È una vicenda ormai antica quella che riguarda questa pro-

posta e le altre che l'hanno preceduta. Infatti già nel 1957 la Federazione degli esercenti latterie e gelaterie, nel corso di un convegno tenutosi a Milano, chiedeva un emendamento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza perché si concedesse agli esercizi pubblici l'autorizzazione a vendere bevande alcoliche. Si chiedeva inoltre una nuova regolamentazione relativamente alle nuove licenze. Queste istanze trovarono un sostenitore nel 1964 nell'onorevole Brusasca che presentò il progetto di legge n. 1599 con il quale si proponeva di demandare agli enti provinciali del turismo la competenza sulle licenze a questi esercizi in deroga dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Molte altre sono le proposte che nel corso degli anni si sono succedute davanti al Parlamento in merito a questa materia, trovando istanze favorevoli da parte della nostra Commissione che le esaminò a suo tempo. Nel 1960, il 19 febbraio, la Commissione interni, in sede legislativa approvò infine la modifica dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, consentendo agli esercizi l'autorizzazione alla vendita degli alcoolici fino a 21 gradi. Ma la proposta non poté avere effetto per la fine della legislatura, per cui fu successivamente presentata anche al Senato dal senatore Torelli dove è stata approvata. Rispetto a quel testo vi è l'esigenza di alcune modifiche largamente avvertite dal Parlamento. Questa premessa tuttavia ha l'obiettivo di sottolineare l'esigenza di verificare la possibilità di approvazione senza modifiche della proposta di legge già approvata dal Senato; le vicende delle proposte di legge in materia dimostrano, infatti, il tentativo di introdurre nuovi elementi di perfezione, che ha portato però il permanere di una situazione che tutti sottolineano insostenibile. Il dato nuovo è costituito dall'approvazione, nella scorsa legislatura, della nuova disciplina del commercio, cioè della legge n. 426 del 1971, con la previsione del piano del commercio e della istituzione dell'albo degli addetti al commercio che segna un punto di riferimento diverso rispetto alla legislazione precedente; il che rende estremamente urgente le modifiche nel settore dei pubblici esercizi che restano vincolati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con un tipo di legislazione che non risponde in alcun modo alle attuali esigenze per la inesistenza di una programmazione degli insediamenti e anche perché le misure che un tempo avevano la funzione di limitazione del numero degli esercizi risultano superate. Anche superate sono le preoccupazioni alla base del regolamento di pubblica si-

curezza in ordine agli alcoolici perché fortunatamente nel nostro paese non vi sono più problemi di questa natura.

Non sembra fondato il meccanismo che la attuale legge prevede, nel senso che il limite esclusivamente numerico non corrisponde più all'esigenza di una società come la nostra che ha subito un processo di trasformazione e in cui vi sono esigenze di realtà diverse in pianura, città, montagna.

In sostanza il contenuto della proposta di legge n. 2220 e della proposta di legge n. 731, in ordine identiche, salvo i mutamenti apportati dal Senato alla proposta di legge del senatore Torelli, riguarda l'abolizione degli articoli del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dall'89 al 98, relativi alla speciale autorizzazione del prefetto per la vendita di bevande alcoliche, agli orari di apertura e chiusura, al divieto di vendere bevande alcoliche, agli orari di apertura e chiusura, al divieto di vendere bevande alcoliche con una percentuale di alcool superiore al 21 per cento. Questo complesso di norme è sostituito da nuove norme che tengano conto della disciplina generale prevista dalla legge sul commercio nel senso che il criterio numerico è sostituito dall'esigenza di prevedere un piano commerciale, per quanto riguarda questo tipo di esercizi, più valido di quello esistente.

Ferme restando le attribuzioni del questore, si prevede che il piano commerciale sia effettuato dal comune.

In definitiva questa proposta di legge consente di superare una disciplina arcaica per quanto riguarda la separazione fra la vendita di bevande alcooliche e non alcooliche. Questo ha rilievo perché consente a lavoratori che frequentano esercizi che forniscono cibi cotti a prezzo accessibile - a Milano vi sono 1.000 esercizi che danno 20.000 pasti giornalieri a 800 o 1.000 lire - di consumare anche il vino, superando una situazione che aveva costretto, specie a Milano, a ricorrere ad espedienti inaccettabili.

L'altro punto importante è che questa legge consente - e per la nostra economia basata sul turismo questo aspetto è indubbiamente di rilievo - alle gelaterie di vendere alcoolici. Normalmente fino adesso questo non era possibile. Concludo quindi rilevando che questa legge trasforma profondamente una regolamentazione che sotto il profilo sociale era stata finora assolutamente anacronistica.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Zamberletti e Arnaud: Attribuzione del posto di ispettore sanitario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sede di prima applicazione della legge 8 dicembre 1970, n. 996 *(Modificata dalla I Commissione permanente del Senato)*:

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Antoniozzi, Artali, Boldrin, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cavaliere, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Flamigni, Fontana, Franchi, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Maggioni, Marchetti, Mariani, Mendola Giuseppe, Olivi, Poli, Tripodi Girolamo, Triva, Turnaturi, Zamberletti e Zolla.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO